

ATTO COSTITUTIVO



Atto costitutivo dell' APS ARCI NIBIRO

In data 02 gennaio 2018 presso la futura sede del Circolo in Via Garibaldi, 2 Brusnengo BI si sono riuniti i seguenti signori:

Paolino Gnoato nato il 08/06/1957 a Cittadella PD residente a 13862 Brusnengo Via Cascina Bebbia,14

C.F. GNTPLN57H08C743E

Shahraza'd Rossi nata il 12/12/1988 a Gallarate VA residente a 13011 Serravalle Sesia Via Carlotto Cena,19

C.F. RSSSHR88T52D869I

Mario Juliano nato il 19/03/1962 a Amato CZ residente a 13866 Masserano Fraz.Perini,11

C.F. LNJMRA62C18A257V

Paolo Bianchetto nato il 07/08/1962 a Lessona BI residente a 13866 Masserano Via II giugno,36

C.F. BNCPLA62M07E552M

Fausto Santin nato il 03/02/1958 a

C.F. SNTFST58B03A853S

Sabrina Monteferrario nata il 12/08/1973 a Biella BI residente a 13851 Castelletto Cervo Canton Cagna,4

C.F. MNTSRN73M52A859V

Gianni Bertocco nato il 14/11/1948 a Roasio VC residente a 13862 Brusnengo Via G.Pastori,51

C.F. BRTGNN48514H365M

Angelica Milani nata il 13/06/1972 a Biella BI residente a 13888 Mongrando Via Don Minzoni,13

C.F. MLNNLC72H53A859F

Di comune accordo, essi stipulano e convengono quanto segue:

art. 1 E' costituita fra i suddetti componenti l'Associazione EPS denominata "ARCI NIBIRO" ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l' Ente del Terzo Settore.

art. 2 L'Associazione ha sede in Brusnengo BI Via Garibaldi,2.

art. 3 L'Associazione ha come finalità:

promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie dell'Associazione: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale.

In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione.

art. 4 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

art. 5 L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle economiche marginali, norme per l'ammissione e gestione dei soci e dei volontari, norme sulla devoluzione dei patrimonio residuo in caso di scioglimento.

art. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le

cariche:

PRESIDENTE:

Paolino Gnoato nato il 08/06/1957 a Cittadella PD residente a 13862 Brusnengo Via Cascina Bebbia,14
C.F. GNTPLN57H08C743E

VICE PRESIDENTE:

Shahraza'd Rossi nata il 12/12/1988 a Gallarate VA residente a 13011 Serravalle Sesia Via Carlotto Cena,19
C.F. RSSSHR88T52D869I

SEGRETARIO:

Mario Juliano nato il 19/03/1962 a Amato CZ residente a 13866 Masserano Fraz.Perini,11
C.F. LNJMRA62C18A257V

CONSIGLIERI :

Fausto Santin nato il 03/02/1958 a Biella BI residente a 13888 Mongrando Via Don Minzoni,13
C.F. SNTFST58B03A853S
Gianni Bertocco nato il 14/11/1948 a Roasio VC residente a 13862 Brusnengo Via G.Pastore,51
C.F.BRTGNN48S14H365M

art. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell' ASSOCIAZIONE qui costituita.

E' parte integrante del presente Atto lo Statuto in allegato.

Letto, approvato confermato e sottoscritto: seguono le firme dei soci fondatori.

Brusnengo, 02 gennaio 2018

Paolino Gnoato
Shahraza'd Rossi
Mario Juliano
Fausto Santin
Gianni Bertocco
Paolino Gnoato
Shahraza'd Rossi
Mario Juliano
Fausto Santin
Gianni Bertocco

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Biella
Registo al N. 11 Serie 3
del 4 GEN. 2018
Liquidato € 900,00
Versato € 900,00

Firma su delega del Direttore Prov.le, dr. Francesco FERRIGNO

L'INCARICATO

Teles



Statuto "ARCI NIBIRO" A.P.S.



Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) "ARCI NIBIRO" A.P.S." (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in BRUSNENGO BI, VIA GARIBALDI, 2.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione ARCI, rete associativa nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

I) Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie dell'Associazione: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale.

In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione.

- II) L'Associazione potrà favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, di formazione e di informazione organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative, sportive, turistiche, enogastronomiche, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e svago dei soci e dei cittadini nel rispetto dell'ambiente e della natura, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, aziende e cooperative non in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi.
- III) L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità della normativa vigente in materia.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 2 bis L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

I Soci

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale dell'Associazione ARCI e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua

prima convocazione.

Articolo 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione
- a discutere ed approvare i rendiconti
- ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- scioglimento dell'Associazione
- mancato pagamento della quota sociale
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
 - l'attendere in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento
 - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
 - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione
 - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.
- In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci. Oppure potrà essere demandato al Collegio dei Garanti dell'ARCI Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Esso potrà deliberare l'espulsione dei Soci differiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva



- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivit  statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalit  civiche, solidaristiche e di utilit  sociale.

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalit  di perseguimento delle finalit  statutarie.

Una proroga pu  essere prevista in caso di comprovata necessit  o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovr  evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonch  la consistenza finanziaria.

Articolo 13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva   vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sar  devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sar  tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'Associazione

Articolo 14

Gli organismi di direzione rappresentano l'Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima, oppure: da inviare ai soci tramite posta elettronica.

Articolo 16

L'Assemblea generale dei soci pu  essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 18 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovr  aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui   richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

In prima convocazione l'Assemblea   regolarmente costituita alla presenza della met  pi  uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea   regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Ogni socio pu  rappresentare, con delega scritta, un altro socio impossibilitato a partecipare, con un massimo di una delega, nelle assemblee e nelle votazioni.

[Nel convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, pu  attivare modalit  di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purch  sia possibile verificare l'identit  dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci,   indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

Articolo 19

L'assemblea   presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente

dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- c) approva il bilancio
- d) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- h) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale
- deliberare circa l'ammissione dei Soci può delegare allo scopo uno o più Consiglieri
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo
- E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 21.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Articolo 27

D) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 26 del C.T.S. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Articolo 28

I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Articolo 29

Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Norme di Scioglimento

Articolo 30

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/(provinciale) del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti all'Associazione Arci, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del C.T.S., del Codice Civile e delle norme vigenti.


Il Segretario

Giulio Maria

Il-Presidente

Fabio Pire





Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI
BIELLA**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI**
Oggetto: **REGISTRAZ. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE**
Classificazione:
Mittente: **APS ARCI NIBIRO**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0000181**
Data: **04/01/2018 10:53:56**
Ufficio: **FRONT OFFICE - UT BIELLA - DP BIELLA**